

- b. nel rifiuto del commissario governativo pro tempore di completare il trasferimento ad S.G.R. dei crediti verso l'ex MAF per una serie di ragioni non condivisibili;
- c. nel sequestro preventivo di tutti i beni ancora nella disponibilità del Concordato disposto dal GIP presso Tribunale di Perugia a seguito dell'apertura del procedimento penale per il reato di bancarotta a carico numerose persone
- d. nel contenzioso instaurato dal Concordato della Società AGRIFACTORING

a. L'ATTO QUADRO

decreto collegiale del 20/22 luglio 1993 aveva pre pagina
"di demandare al giudice delegato il compito di fissare termini per i vari adempimenti, ivi compresi i termini per l'esercizio delle facoltà che la S.G.R. si è riservata" e nella parte dispositiva aveva ribadito (pagina 7) di "demandare al giudice delegato la fissazione dei termini per la esecuzione dell'accordo ivi compresi quelli per l'esercizio delle facoltà che la S.G.R. si è riservata"

Nell'atto del 2 agosto 1993, rogato dal notaio G. Mariconda all'art.1, pag.12 si legge: *"I singoli atti attuativi del trasferimento avverranno, nel rispetto delle modalità di carattere giuridico e tributario proprie di ciascuna categoria di beni secondo la disponibilità della documentazione occorrente e con gli strumenti*